




COMUNE di CICALA

(Prov. di Catanzaro)

PIANO STRUTTURALE COMUNALE DOCUMENTO PRELIMINARE

QUADRO CONOSCITIVO

(Legge Regionale n.19 del 16/04/2002 e s.m.i.)



QUADRO NORMATIVO E
DI PIANIFICAZIONE

CARTA DEI PIANI
SOVRACOMUNALI E DEI VINCOLI

ADOZIONE

APPROVAZIONE

ELABORATO

CODICE

QNS_Rel

DATA

FEBBRAIO 2009
GIUGNO 2011
APRILE 2012
SETTEMBRE 2012
MARZO 2025

TITOLO

RELAZIONE: CARTA DEI PIANI SOVRACOMUNALI E DEI VINCOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

PROGETTO

Ing. Tommaso TALARICO

AGRONOMO

Dott. Giuseppe CHIARELLA

GEOLOGO

Dott. Ezio INFELISE

RELAZIONE

CARTA DEI PIANI SOVRACOMUNALI E DEI VINCOLI

INDICE

Premessa	2
1.1 IL QUADRO TERRITORIALE REGIONALE A VALENZA PAESAGGISTICA.....	2
1.2 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE.....	5
1.3 INDIRIZZI DEL PTCP- VINCOLI	6

Premessa

Il Piano Strutturale Comunale previsto dalla Legge Urbanista Regionale n. 19 del 16 Aprile 2002 con successive modifiche ed integrazioni e dalle Linee Guida approvate con Delibera del Consiglio Regionale n. 106 del 10/11/2006, rappresenta lo strumento generale di pianificazione urbanistica del Comune. Nello spirito della legge esso deve essere inquadrato orizzontalmente e verticalmente con gli altri strumenti di Pianificazione sovracomunale, ovvero Piano Territoriale di Coordinamento Regionale a valenza Paesaggistica (Q.T.R.-P) ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).

L'inquadramento orizzontale è inteso come armonizzazione dei criteri ispiratori e dei nuovi principi della Legge Urbanistica.

L'inquadramento verticale è inteso come logica sequenza verticistica ed ordinamentale, in considerazione della maggiore "forza" degli strumenti di Pianificazione Regionale e Provinciale.

1.1 IL QUADRO TERRITORIALE REGIONALE A VALENZA PAESAGGISTICA

Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica, previsto dall'articolo 17 della Legge 19/2002, detta:

Articolo 17 Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.)

1. Il Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.) è lo strumento di indirizzo per la pianificazione del territorio con il quale la Regione, in coerenza con le scelte ed i contenuti della programmazione economico-sociale, stabilisce gli obiettivi generali della propria politica territoriale, definisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali, indirizza ai fini del coordinamento la programmazione e la pianificazione degli enti locali.

2. Il Q.T.R. ha valore di piano urbanistico-territoriale, ed ha valenza paesaggistica riassumendo le finalità di salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali di cui all'art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42.

3. Il Q.T.R. prevede:

a) la definizione del quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio regionale, con l'individuazione delle azioni fondamentali per la salvaguardia dell'ambiente;

b) le azioni e le norme d'uso finalizzate tanto alla difesa del suolo, in coerenza con la pianificazione di bacino di cui alla legge n. 183/89, quanto alla prevenzione ed alla difesa dai rischi sismici ed idrogeologici, dalle calamità naturali e dagli inquinamenti delle varie componenti ambientali;

c) la perimetrazione dei sistemi naturalistico-ambientale, insediativi e relazionale costituenti del territorio regionale, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il loro grado di vulnerabilità e riproducibilità;

c-bis) la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvo-pastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti;

d) le possibilità di trasformazione del territorio regionale determinate attraverso la individuazione e la perimetrazione delle modalità d'intervento di cui al precedente articolo 6 nel riconoscimento dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla legislazione statale e di quelli ad essi assimilabili

ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

e) il termine entro il quale le Province devono dotarsi od adeguare il Piano Territoriale di Coordinamento di cui all'articolo 18;

f) il termine entro il quale le previsioni degli strumenti urbanistici comunali debbono adeguarsi alle prescrizioni dei Q.T.R.;

g) l'analisi dei sistemi naturalistici ambientali ai fini della loro salvaguardia e valorizzazione.

h) l'individuazione degli ambiti di pianificazione paesaggistica ai sensi dell'art. 143 del Dlgs 42/04.

4. Costituisce parte integrante del Q.T.R. la Carta Regionale dei Luoghi che, in attuazione dei principi identificati al precedente art.5, definisce:

a) la perimetrazione dei sistemi che costituiscono il territorio regionale individuandone le interrelazioni a secondo della loro qualità, vulnerabilità e riproducibilità;

b) i gradi di trasformabilità del territorio regionale derivanti dalla individuazione e dalla perimetrazione delle forme e dei modelli di intervento, di cui al precedente art.5, con la conseguente nomenclatura dei vincoli ricognitivi e morfologici derivanti dalla disciplina statale e regionale sulla tutela e valorizzazione dei beni culturali singoli ed ambientali;

c) Le modalità d'uso e d'intervento dei suoli derivati dalla normativa statale di settore in materia di difesa del suolo e per essa dal Piano di Assetto idrogeologico della Regione Calabria.

4.bis. Il QTR esplicita la sua valenza paesaggistica direttamente tramite normativa di indirizzo e prescrizioni e più in dettaglio attraverso successivi Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) come definiti dallo stesso QTR ai sensi del Dlgs 42/04. Per l'elaborazione del Piano Paesaggistico la Regione può ricorrere, ai sensi del comma 3, art.143 del Dlgs. 42/04 e s.m.i., alla pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del mare, previa sottoscrizione di una apposita intesa.

5. La Giunta regionale, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida della pianificazione regionale e lo schema base della Carta Regionale dei Luoghi. A tal fine, tramite il suo Presidente, indice una apposita Conferenza di pianificazione diretta alla formulazione di un protocollo di intesa con le Province e con le altre Amministrazioni competenti per la predisposizione degli atti e documenti che entreranno a far parte delle linee guida medesime, che dalla data della loro approvazione assumono il valore e l'efficacia del Q.T.R. fino all'approvazione dello stesso con funzione di indirizzo per tutto il processo di pianificazione ai diversi livelli.

Art. 17 bis - Valenza Paesaggistica del QTR e Piani Paesaggistici di Ambito

1. La valenza paesaggistica del QTR, come indicato al comma 4 bis del precedente articolo, si esercita anche tramite Piani Paesaggistici d'Ambito.

2. I Piani Paesaggistici di Ambito (PPd'A) sono strumenti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale del territorio operanti in scala di ambito sub-provinciale ai sensi dell'art. 143 del Dlgs 42/04.

3. Gli ambiti di cui ai PPd'A sono determinati dal QTR.

4. I PPd'A hanno funzione normativa, prescrittiva o indicativa, a seconda dei livelli di qualità del paesaggio nei vari ambiti di scala sub-provinciale o sovracomunale, individuati dal QTR, assunti dai PTCP.

5. Il quadro conoscitivo relativo al PPd'A dettaglia le analisi del QTR e può essere completato dalle indagini relative al PTCP.

6. Gli scenari prospettici e gli apparati normativi dei PPd'A saranno determinati nell'elaborazione degli strumenti stessi.

Il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica è stato approvato con delibera di Giunta Regionale n. 10 del 13/01/2010 e trasmesso al Consiglio Regionale per la relativa approvazione definitiva. Con successiva delibera di Giunta Regionale n. 331 del 21/04/2010 è stata richiesta la restituzione agli uffici competenti del Consiglio Regionale, al fine di dare la possibilità alla stessa Giunta Regionale di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni.

In data 22/03/2012, è stato trasmesso agli Enti territoriali interessati, il Documento preliminare del QTR-P, al fine di attuare quanto previsto dall'art. 25 comma 2 della LR 19/2002.

Con Delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22 Aprile 2013 è stato Adottato dal Consiglio Regionale il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria.

In data 15 giugno 2013 è stato pubblicato sul Supplemento Straordinario n. 4 (Vol. I e II) del 15/6/2013 al BURC n. 11 del 1/6/2013 il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria adottato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 300 del 22 Aprile 2013

1.2 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, previsto dall'articolo 18 della Legge 19/2002, detta:

Articolo 18 Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.)

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) è l'atto di programmazione con il quale la Provincia esercita, nel governo del territorio, un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale; riguardo ai valori paesaggistici ed ambientali, di cui al di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 9, esso si raccorda ed approfondisce i contenuti del Q.T.R..

2. Il P.T.C.P. costituisce, dalla data della sua approvazione, in materia di pianificazione paesaggistica, riferimento per gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa. In particolare esso dettaglia il quadro conoscitivo già avanzato dal QTR e indirizza strategie e scelte secondo la valenza paesaggistica del QTR e i Piani paesaggistici di Ambito.

3. Il P.T.C.P., in relazione alla totalità del territorio provinciale, assume come riferimento le linee di azione della programmazione regionale e le prescrizioni del Q.T.R., specificandone le analisi ed i contenuti.

4. Il P.T.C.P., ferme restando le competenze dei Comuni e degli Enti parco:

a) definisce i principi sull'uso e la tutela delle risorse del territorio provinciale, con riferimento alle peculiarità dei suoi diversi ambiti incluse le terre civiche e di proprietà collettiva e tenendo conto della pianificazione paesaggistica;

b) individua ipotesi di sviluppo del territorio provinciale, indicando e coordinando gli obiettivi da perseguire e le conseguenti azioni di trasformazione e di tutela;

c) stabilisce puntuali criteri per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza provinciale, nonché, ove necessario e in applicazione delle prescrizioni della programmazione regionale, per la localizzazione sul territorio degli interventi di competenza regionale;

d) individua, ai fini della predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, le aree da sottoporre a speciale misura di conservazione, di attesa e ricovero per le popolazioni colpite da eventi calamitosi e le aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse.

5. Il P.T.C.P. stabilisce inoltre criteri e parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di utilizzazione delle risorse essenziali del territorio.

6. Il P.T.C.P. contiene:

a) il quadro conoscitivo delle risorse essenziali del territorio e il loro grado di vulnerabilità e di riproducibilità in riferimento ai sistemi ambientali locali, indicando, con particolare riferimento ai bacini idrografici, le relative condizioni d'uso, anche ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 10;

b) il quadro conoscitivo dei rischi;

c) le prescrizioni sull'articolazione e le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, urbani, rurali e montani;

d) prescrizioni, criteri ed ambiti localizzativi in funzione delle dotazioni dei sistemi infrastrutturali e dei servizi di interesse sovracomunale, nonché della funzionalità degli stessi in riferimento ai sistemi territoriali ed alle possibilità di una loro trasformazione;

e) prescrizioni localizzative indicate da piani provinciali di settore;

f) le opportune salvaguardie ai sensi dell'articolo 58.

7. Le prescrizioni dei P.T.C.P., di cui ai precedenti commi, costituiscono, unitamente alle leggi, il riferimento esclusivo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'articolo 58.

8. Dall'entrata in vigore della presente legge la Provincia approva il P.T.C.P entro il termine di 24 mesi; decorso infruttuosamente tale termine la Regione procede alla nomina di un Commissario ad acta.

9. La Provincia, con l'atto di approvazione del P.T.C.P. assegna il termine non superiore a dodici mesi per l'adeguamento ad esso degli strumenti urbanistici comunali, decorso infruttuosamente tale termine, procede alla nomina di Commissari ad acta.

Il documento preliminare relativo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Catanzaro è stato approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 41 del 29/05/2009, in data 16/04/2011 è stato dato avvio alle consultazioni dell'esame istruttorio e della valutazione di procedura VAS.

Con delibera n. 5 del 20/02/2012 del Consiglio Provinciale è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Catanzaro.

1.3 INDIRIZZI QTR-P E PTCP - VINCOLI

In relazione agli indirizzi e ai vincoli imposti dal Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Catanzaro sono state esaminati i relativi elaborati grafici e contestualizzati nel territorio del comune di Cicala. Sono stati redatti gli elaborati di confronto QNS_Tav1: Carta della vulnerabilità geologica di sintesi – QTR-P; QNS_Tav2: Stralcio indicatori del paesaggio PTCP di Catanzaro.

Nel QTR-P il Comune di Cicala ricade nell'Ambito Paesaggistico Territoriale Regionale 13 denominata Fascia Presilana e nell'Unità Paesaggistica Territoriale Regionale 13.b – Presila Catanzarese.

Nel forum di partecipazione riguardante l'analisi dell'UPTR 13.b, in cui vengono evidenziate le aree da sottoporre a Vincolo Paesaggistico, le Aree da sottoporre a Vincolo Archeologico, gli elementi da inserire negli elenchi da inserire negli elenchi dei beni paesaggistici degli Atlanti, i paesaggi dinamici e i paesaggi intrasformabili, il comune di Cicala non viene menzionato.

In questa carta vengono individuate le Zone di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004 art.142); i SIC (Siti Di Importanza Comunitaria), le ZPS (Zone di Protezione Speciale), Parchi e Riserve (art. 142 com.1 let. f), tutte assenti nel territorio di Cicala.




Figura 1: QNS_Tav 1 Carta della vulnerabilità geologica di sintesi - QTRP

A livello provinciale nella carta del PTCP denominata carta della vulnerabilità geologica di sintesi del PTCP della Provincia di Catanzaro nel territorio di Cicala ricadono Zone con classi di rischio medio (R2, R1) in verde e Zone di accertata pericolosità dal punto di vista idrogeologico (frane PAI e CNR)




Figura 2: QNS_Tav 1 Carta della vulnerabilità geologica di sintesi - PTCP

Nell'ambito del territorio comunale di Cicala sono individuabili solo le aree a rischio frana del PAI, in particolare aree a rischio R1 e R2.




Figura 3: QNS_Tav3 Stralcio indicatori del paesaggio PTCP di Catanzaro

In riferimento alla tavola sopra richiamata si evidenziano gli indicatori del paesaggio del territorio di Cicala corrispondenti:

- **A** fiumi nei rilievi
- **D** spartiacque
- **E** centri urbani di crinale, edilizia recente, viabilità storica principale, viabilità storica secondaria, infrastrutture recenti, linea ferroviaria.